

INFORMATIVA PRIVACY - ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'erogazione della prestazione sanitaria richiesta. In base alla natura delle prestazioni richieste, i dati personali raccolti comprendono anche dati sensibili, nella fattispecie dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nonché dati genetici, solo se necessari per l'erogazione della prestazione sanitaria richiesta, nei casi e con i limiti previsti dalle normative settoriali vigenti. E' fatto salvo in ogni caso l'anonimato nei casi previsti dalla legge.

La raccolta dei dati deve avvenire prioritariamente presso l'Interessato salvo si tratti di dati inerenti uno dei soggetti di seguito indicati:

- a) **Minorenni degli anni 18**: necessario il consenso del genitore esercente la potestà genitoriale e/o del legale rappresentante (genitore adottivo, affidatario ecc.); se genitori sono separati/divorziati è sufficiente il consenso di un solo genitore.
- b) **Incapaci**:
 - Interdetti: necessario il consenso del tutore;
 - Inabilitati: necessario il consenso del curatore;
 - Amministrati: necessario il consenso dell'amministratore di sostegno.
- c) **Persone temporaneamente non in grado di comunicare**: necessario il consenso di un legale rappresentante. Se i suddetti soggetti sono accompagnati da persona diversa dal genitore o dal legale rappresentante, l'accompagnatore dovrà obbligatoriamente essere munito di apposita delega.

La Minorenne maggiore di anni 14 potrà prestare autonomamente il proprio consenso nel caso richieda la prescrizione di un Test di accertamento di gravidanza (esame Beta-HCG) ex art. 2 L. 194/1978.

Il Minore, maggiore di anni 16 potrà prestare autonomamente il proprio consenso nel caso richieda:

 - Test di accertamento malattie trasmesse sessualmente (ex art. 4 L. 837/1956);
 - Test di accertamento diagnostico per il caso in cui il minore dichiara di far uso personale, non terapeutico, di sostanze stupefacenti; es. esame del capello e delle urine (ex DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Test dell'HIV. In caso di esito positivo dovranno essere concordate le modalità di coinvolgimento dei genitori per le successive fasi diagnostiche terapeutiche (ex art. 5 L. 135/1990).

Minore emancipato*: può prestare il proprio consenso con l'assistenza del curatore, previa esibizione di idonea certificazione o di dichiarazione sostitutiva o di autocertificazione.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del segreto professionale, dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza e dei diritti del Paziente e degli altri interessati. Tutti i trattamenti potranno essere effettuati anche con l'ausilio di sistemi informatici e la conservazione dei dati potrà avvenire sia su supporti cartacei che su supporti informatici. I documenti cartacei sono custoditi in armadi/locali chiusi a chiave. I dati oggetto del trattamento possono essere conosciuti da Dipendenti, Collaboratori o soggetti terzi che operano per nostro conto specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Incaricati e/o Responsabili Esterni. Per adempimenti obbligatori verranno messi a disposizione dei soggetti fisici e giuridici che, a loro volta, li gestiranno nel rispetto della vigente normativa. I Vostri dati non saranno oggetto di diffusione. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Vs. esplicito consenso.

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali rende impossibile procedere agli adempimenti sanitari da Voi richiesti.

La normativa Europea attribuisce specifici diritti all'Interessato, il quale, per l'esercizio di tali diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento. L'interessato può esercitare i suoi diritti anche in un momento successivo a quello in cui ha prestato il consenso, potendo così revocare un consenso già prestato.

I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:

- esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte;
- chiedere ed ottenere l'oscuramento dei dati trattati (c.d. diritto all'oblio);
- chiedere ed ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;
- chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del Titolare (diritto di accesso);
- chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;
- chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento.

Il termine per la risposta è di 1 mese per tutti i diritti. Tale termine può essere esteso a 3 mesi in casi di particolare complessità. In questo caso il Titolare del trattamento deve comunque avvertire l'interessato entro il mese.

L'esercizio dei diritti è in linea di massima gratuito. Spetta comunque al titolare valutare se la risposta è complessa al punto da dover chiedere un contributo all'interessato, e stabilirne l'ammontare, ma solo se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive o ripetitive (sul punto il Garante italiano dovrebbe pubblicare delle linee guida, per il momento si può fare riferimento alla delibera del 2004 Contributo spese in caso di esercizio dei diritti dell'interessato).

La risposta si deve fornire di regola in forma scritta, anche attraverso strumenti elettronici. Può essere orale solo se espressamente richiesta in tal senso dall'interessato. La risposta deve essere chiara, concisa, e facilmente accessibile e comprensibile.

Deroghe all'esercizio dei diritti

Il regolamento europeo ammette delle deroghe ai diritti riconosciuti all'interessato, da stabilire in base a disposizioni nazionali. In tale prospettiva si ritiene possano essere ancora applicate (in attesa della valutazione del Garante sulla conformità al GDPR) le deroghe stabilite dall'articolo 8 del Codice per la protezione dei dati personali italiano, e cioè nei casi in cui il trattamento dati è effettuato:

- a. in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b. in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c. da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d. da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e. ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
- f. da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
- g. per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h. ai sensi dell'articolo 53 (trattamenti da parte di forze di polizia), fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.